



### **La gestione delle addizionali regionali e comunali per il sostituto d'imposta**

a cura di Roberto Chiumiento – Esperto in materia fiscale - Docente Scuola Superiore di Economia e Finanza

#### **Novità normative 2012**

Le più recenti modifiche al vigente impianto normativo delle addizionali Irpef sono contenute negli artt.13, co.6 e 28, co.1 e 2, D.L. n.201/11 convertito in L. n.214/11 (*c.d. Salva Italia*). Le previsioni di tali norme hanno impatto anche per la determinazione degli importi dovuti per l'anno 2012 da certificare nel Cud/13<sup>12</sup>.



#### **ADDIZIONALI COMUNALI**

In particolare, la prima norma del decreto Salva Italia (art.13, co.6), **ha anticipato dal 31 al 20 dicembre** di ogni anno **il termine ultimo di pubblicazione**, da parte dei **Comuni**, delle **delibere** che fissano l'aliquota dell'addizionale Irpef e l'eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell'addizionale stessa. Resta confermato che, qualora la pubblicazione avvenga decorso il nuovo termine, l'importo dovrà essere determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno. In pratica non sono rilevanti i contenuti delle delibere non pubblicate sull'apposito sito entro la scadenza del 20 dicembre.

Inoltre lo stesso art.13 del D.L. n.201/11 ha confermato la facoltà (già prevista dall'art.1, co.11 del D.L. n.138/11, convertito in L. n.148/11) per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini Irpef, nel rispetto del principio di progressività. In tal modo si è ottenuta un'uniformità di applicazione del tributo su tutto il territorio nazionale, escludendo (in presenza di aliquote differenziate per scaglioni di reddito) l'applicazione delle stesse sull'intero ammontare del reddito imponibile, indipendentemente dal fatto che parte dello stesso ricada in scaglioni con aliquota inferiore.

Si ricorda, infine, che per le addizionali comunali all'Irpef, già per l'anno 2011, con la citata L. n.148/11 (*c.d. Manovra di Ferragosto*) si riconobbe ai Comuni la possibilità di deliberare aumenti dell'addizionale fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo **0,8%**.



#### **ADDIZIONALI REGIONALI**

Per quanto riguarda le addizionali regionali la seconda disposizione del decreto Salva Italia (art.28, co.1 e 2) ha riguardato il **generalizzato aumento dell'addizionale regionale**. Si è, infatti, stabilito, **a decorrere dall'anno d'imposta 2011**, l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef **pari a 0,33 punti percentuali**. Pertanto, la suddetta aliquota **passa dallo 0,9% all'1,23%** per tutte le Regioni. All'aliquota base stabilita a livello nazionale potranno sommarsi:

- le ulteriori misure delle addizionali deliberate in aggiunta a quella base da parte delle singole Regioni, entro il limite di 0,50 punti percentuali;

<sup>12</sup> Sul tema si veda G. Buscema, *Modello Cud 2013: le novità*, in "La Circolare di Lavoro e Previdenza" n.7/13.

- ▶ per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef potrà, in taluni casi, raggiungere il limite massimo di 2,03 punti percentuali. Essendo la disposizione operativa dall'entrata in vigore del decreto Salva Italia i sostituti d'imposta, già all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2011, avranno quantificato, adottando la misura dell'1,23% (oltre alle eventuali addizionali aggiuntive sopra indicate), l'importo dell'addizionale regionale 2011, da prelevare fino ad undici rate, per i dipendenti in forza, nel corso del 2012 certificandola nel CUD/2012.

### La base imponibile per il calcolo delle addizionali

Al fine di fornire un quadro completo per la gestione di tali tributi si ritiene opportuno ribadire le seguenti regole generali. Le addizionali all'Irpef da destinare a Comuni e Regioni sono ulteriori imposte sul reddito imponibile prodotto, i cui soggetti passivi sono tutti i contribuenti (residenti e non) per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'imposta principale, ossia l'Irpef<sup>13</sup>.

Entrambe le norme istitutive<sup>14</sup> dettano regole particolari per il prelievo delle addizionali dovute relativamente ai redditi di lavoro dipendente.

In tali ipotesi, infatti, le modalità di prelievo delle addizionali coinvolgono il sostituto d'imposta che provvede:

- ➡ alla determinazione dell'importo dovuto in sede di conguaglio fiscale;
- ➡ al prelievo nel corso del periodo di imposta successivo (salvo l'ipotesi dell'acconto dell'addizionale comunale che è riferita all'anno in corso).

Prima di analizzare i distinti adempimenti pare opportuno, tuttavia, ripercorrere brevemente le regole di tassazione delle addizionali di compartecipazione all'Irpef, focalizzando quanto di maggior interesse per i sostituti d'imposta.

La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). In sostanza gli importi rilevanti ai fini della riduzione della base imponibile sono le spese che il contribuente sostiene, riconducibili all'art.10 Tuir.

Reddito complessivo	+
Oneri deducibili	-
Rendita dell'abitazione principale e sue pertinenze	-
Base imponibile addizionali	=

Il sostituto d'imposta dovrà considerare il reddito di lavoro dipendente corrisposto, tenendo conto degli oneri per i quali ha effettuato la trattenuta, come ad esempio i contributi per la previdenza complementare versati al fondo pensione a cui il dipendente ha aderito. Trattasi infatti di oneri deducibili di cui all'art.10, co.1, lett.e-bis) Tuir, nel limite annuo di € 5.164,57. Peraltro il riconoscimento della deduzione sul reddito certificato nel Cud deriva dallo specifico obbligo giuridico previsto dall'art.51, co.2, lett.h) del Tuir.

<sup>13</sup> Se il contribuente non è tenuto al pagamento dell'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale. Sono pertanto esonerati dal versamento delle addizionali (C.M. n.3/E/98) i possessori di redditi:

- esenti da Irpef o tassati con imposte sostitutive Irpef;
- soggetti a tassazione separata;
- ai quali corrisponde un'Irpef dovuta al netto delle deduzioni/detrazioni e dei crediti di imposta di ammontare pari a zero o non superiore ad € 12,00 (art.1, co.137, L. n.266/05).

<sup>14</sup> Art.50, D.Lgs. n.446/97 per l'addizionale regionale e art.1, D.Lgs. n.360/98 per l'addizionale comunale.

In sostanza, ai fini degli adempimenti dei sostituti d'imposta, qualora l'onere da cui deriva la deduzione sia stato sostenuto dal lavoratore tramite l'intervento del sostituto, quest'ultimo deve evidenziare, nel punto 1 del Cud, il reddito complessivo al netto dell'onere, importo che rappresenta anche la base imponibile delle addizionali. Si propone il seguente esempio:

Reddito lordo annuo	€ 38.650,00
Contributo complessivo (ad esclusione del Tfr) versato al fondo pensione (€ 1.700,00 a carico del lavoratore ed € 1.700,00 a carico del datore di lavoro)	€ 3.400,00
Oneri deducibili riconosciuti dal datore di lavoro, con trattenuta in busta paga (contributo per la previdenza complementare a carico del lavoratore - cfr. circolare n.70/E del 18/12/2007 - cap. 2.3)	€ 1.700,00
Reddito imponibile Irpef ed addizionali annuo	€ 36.950,00

### Misure, aliquote ed esenzioni

Ai fini di determinare correttamente gli importi dovuti a titolo di addizionali di compartecipazione all'Irpef occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza. Tuttavia sono differenti le regole che i predetti enti devono seguire al fine di rendere pubbliche, anche per i sostituti d'imposta, le proprie determinazioni.

#### ➔ ADDIZIONALI REGIONALI

Come sopra illustrato l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per legge, in linea generale, nella misura dell'1,23%, I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale (da pubblicare sulla G.U. secondo quanto disposto dall'art.50, co.3, D.Lgs. n.446/97) hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

#### ➔ ADDIZIONALI COMUNALI

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%, così come previsto dall'art.1, co.3, D.Lgs. n.360/98. Inoltre ogni Comune può prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione<sup>15</sup> sotto la quale il tributo non è dovuto. Per conoscere le aliquote si può consultare il sito *internet* del Dipartimento delle Finanze ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)), sezione "*Fiscalità locale*", o direttamente i siti *internet* degli Enti locali. Resta fermo che, ai fini dell'efficacia della deliberazione comunale (e quindi anche dell'applicazione dell'aliquota da parte dei sostituti d'imposta), l'art.11 della L. n.383/01 prevede l'obbligatoria pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'efficacia delle delibere dei Comuni inerenti l'addizionale comunale, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.92/E/01 prevede che:

*“una volta intervenuta la pubblicazione sul sito informatico, gli effetti della variazione o istituzione dell'aliquota si producono dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito”.*

<sup>15</sup> Art.1, co.3-bis), D.Lgs. n.360/98.

L'art.4, co.1-*quinquies* del D.L. n.16/12 ha previsto che i Comuni debbano trasmettere le delibere entro trenta giorni dalla data della loro approvazione.

L'esenzione relativa all'addizionale comunale Irpef viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d'imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza. Tale precisazione è stata fornita con la circolare n.23/E/07 dell'Agenzia delle Entrate, con la quale si sono forniti ulteriori chiarimenti in materia di addizionali.

I comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art.1, co.169, L. n.96/06) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento (art.14, co.8, D.L. n.23/11, nel testo come modificato dall'art.4, co.1, del D.L. n.16/12).

### **Rilevanza della pubblicazione sul sito informatico per le addizionali comunali: cessazione del rapporto di lavoro**

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la circolare dell'Amministrazione Finanziaria, n.15/E/08, ai fini della corretta individuazione dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef, ha fornito alcune precisazioni in senso rassicurante per i sostituti d'imposta, preoccupati dal fatto che il sopra citato sito informatico gestito dal Dipartimento delle Politiche fiscali è sempre in continuo aggiornamento.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, ferma restando l'obbligatorietà per i Comuni della comunicazione, per calcolare l'importo delle addizionali da trattenere il sostituto deve fare riferimento alle **aliquote già pubblicate** e risultanti dai relativi elenchi disponibili sul sito, alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Considerato che la data di pubblicazione è sempre rinvenibile sul sito, il sostituto d'imposta non dovrà fornire alcuna prova aggiuntiva, riguardante la correttezza del proprio operato, qualora, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia applicato l'aliquota che in tale data risultava regolarmente pubblicata.

Indipendentemente dalla misura del prelievo dovuto (parimenti rinvenibile dal sito) si ribadisce che, ai sensi dell'art.1, co.4 del D.Lgs. n.360/98, per l'addizionale comunale, l'ente locale creditore è quello nel quale il sostituto ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa e non quello (eventualmente differente) della cessazione.

Pertanto, supponendo che il Comune non abbia modificato l'aliquota nel corso del periodo di imposta 2012 ed essa sia stata fissata allo 0,6%, per le cessazioni dei dipendenti avvenute in tale anno, l'aliquota da applicare sarà lo 0,6%.

Nella differente ipotesi, in cui il Comune avesse deliberato, ad esempio in data 20 giugno 2012, l'aumento dallo 0,6% allo 0,8% dell'addizionale comunale e fatto pubblicare la medesima delibera, in data 30 giugno 2012, per le cessazioni intervenute antecedentemente a tale ultima data, sarà vigente la precedente aliquota dello 0,6%. Ciò anche in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro, avvenute tra la data della delibera - 20 giugno 2012 - e il giorno precedente la data di pubblicazione.

### **Modalità di prelievo per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati**

Com'è noto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, l'addizionale regionale e comunale all'Irpef viene determinata dai sostituti d'imposta

(datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, ciò sempre che non vi sia un diverso accordo tra le parti, che intenda derogare alla procedura della rateizzazione, prevista dal legislatore, specie in relazione a quei rapporti di collaborazione che non prevedono regolarità nella corresponsione dei compensi (in tal senso si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E/01 - risposta 5.9).

In pratica il prelievo decorre dal mese successivo alle operazioni di conguaglio e, laddove esse siano effettuate a dicembre, la prima rata sarà prelevata a gennaio dell'anno successivo e l'ultima a novembre.

**In caso di cessazione del rapporto di lavoro** antecedente la fine del periodo d'imposta, l'importo dovuto è prelevato in **un'unica soluzione**, con l'obbligo di effettuazione del conguaglio per l'addizionale comunale, in relazione a quanto già prelevato in acconto (vedi oltre).

Si ricorda, infatti, che per l'addizionale comunale l'art.1, co.4, D.Lgs. n.360/98 prevede l'obbligo di versamento di un acconto per l'anno in corso, nella misura del 30%. L'acconto si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Ai fini di individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento in base al domicilio fiscale del lavoratore (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto a seguito della pubblicazione della delibera sul sito informatico) il sostituto d'imposta deve aver riguardo alle seguenti date:

- ▶ **l'addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al **Comune** nel quale il contribuente ha il **domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa**;
- ▶ **l'addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla **Regione** nella quale il contribuente ha il **domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa** o, in alternativa, in presenza di cessazione del rapporto di lavoro, in tale momento<sup>16</sup>.

Si ricorda che, in ogni caso, il domicilio fiscale, secondo l'art.58, co.2 del DPR n.600/73, per le persone fisiche residenti in Italia, è quello alla cui anagrafe sono iscritti e gli effetti di un'eventuale variazione comunicata all'anagrafe **decorrono dal sessantesimo giorno successivo**.

### ESEMPIO

Si supponga che il lavoratore abbia modificato il proprio domicilio fiscale (comunicandolo al proprio sostituto) in data 26 ottobre 2012 e si sia trasferito dal comune di Bologna al comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Gli effetti di tale variazione hanno effetti anche sulla compilazione del Cud/2013 e sul calcolo dell'addizionale comunale, in quanto il Comune beneficiario dell'imposta per il periodo di imposta 2012 sarà Bologna, mentre quello per il 2013 sarà San Giovanni in Persiceto (BO)<sup>17</sup>. Occorre quindi verificare quale aliquota di addizionale comunale tale Comune ha deliberato e pubblicato per il 2013.

<sup>16</sup> L'articolo 50, co.5, D.Lgs. n.446/97 prevede che l'addizionale è dovuta alla Regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale: "...all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio" le quali, com'è noto, devono essere effettuate al termine del rapporto di lavoro (cfr. art.23 D.P.R. n.600/73).

<sup>17</sup> La modifica della residenza anagrafica è, infatti, avvenuta prima dei 60 gg. previsti dalla normativa rispetto al 1° gennaio 2013, pertanto il domicilio fiscale del lavoratore – per il periodo di imposta 2013 – è il nuovo domicilio di San Giovanni in Persiceto (BO).

**PARTE A**  
**DATI GENERALI**

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3	
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Data iscrizione al fondo 9 giorno mese anno
Eventi eccezionali 11					
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012					
Comune 12 <b>BOLOGNA</b>			Provincia (sigla) 13 <b>BO</b>	Codice comune 14 <b>A 944</b>	
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE					
Comune 15 <b>SAN GIOVANNI IN PERSICETO</b>			Provincia (sigla) 16 <b>BO</b>		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013					
Comune 17 <b>SAN GIOVANNI IN PERSICETO</b>			Provincia (sigla) 18 <b>BO</b>	Codice comune 19 <b>G 467</b>	

In occasione della cessazione sarà, inoltre, necessario provvedere a un conguaglio al fine di regolarizzare l'imposta a titolo di addizionale comunale realmente dovuta sui redditi fino a quel momento erogati, dopo che sul reddito complessivo dell'anno precedente il sostituto aveva determinato l'acconto<sup>18</sup>.

Sotto il profilo operativo l'indicazione degli importi trattenuti nella certificazione (Cud) sarà differente a seconda del risultato del conguaglio derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare le istruzioni per la compilazione del Cud/2013 forniscono le seguenti modalità operative:

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

### ESEMPIO

Cessazione rapporto di lavoro nel settembre 2012 con saldo addizionale comunale maggiore dell'acconto già prelevato:

- ▶ trattenuto in acconto fino ad agosto € 50,00;
- ▶ dovuto dopo il conguaglio € 60,00;
- ▶ trattenuto a saldo € 10,00.

Addizionale comunale all'Irpef		
Acconto 2012	Saldo 2012	Acconto 2013
10 <b>50</b>	11 <b>10</b>	13

AL Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.

### ESEMPIO

Cessazione rapporto di lavoro nel settembre 2012 con saldo addizionale comunale inferiore all'acconto già prelevato

- ▶ trattenuto in acconto fino ad agosto € 50,00;
- ▶ dovuto dopo il conguaglio € 40,00;
- ▶ restituito a saldo € 10,00.

<sup>18</sup> Per una completa illustrazione degli adempimenti si veda la circolare n.15/E dell'amministrazione finanziaria, datata 16/03/2007.



Addizionale comunale all'Irpef		
Acconto 2012	Saldo 2012	Acconto 2013
10 <b>40</b>	11	13

AL Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.

## ESEMPIO

### COMPILAZIONE CUD 2013 PRELIEVO ADDIZIONALE REGIONALE E CONGUAGLIO COMPLESSIVO EX ART.23, CO.4, DPR N.600/73

Si supponga un lavoratore che, nel corso dell'anno 2012, abbia intrattenuto i seguenti rapporti di lavoro, con residenza in un Comune che non ha deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale:

- ▶ dal 1° gennaio 2012 al 29 giugno 2012 presso VIKINGS spa;
- ▶ dal 30 giugno 2012 presso MINNESOTA SRL.

Rimane dovuta l'addizionale regionale nella misura di legge. Il lavoratore non fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia.

Questi gli importi corrisposti e le imposte dovute per il **primo** rapporto:

- redditi lavoro dipendente VIKINGS spa € 7.988,50 (sei mensilità);
- imposta lorda € 1.837,35;
- giorni di durata del rapporto di lavoro: 180;
- detrazione lavoro dipendente € 907,39 (rapportate al reddito e 180 gg);
- detrazione per oneri € 98,13 (19% su € 516,46);
- imposta netta € 867,83 (ritenute effettivamente trattenute);
- addizionale regionale (1,23% su 7.988,50) € 98,26 (addizionale interamente trattenuta per cessazione).

Questi gli importi corrisposti complessivamente **dai due sostituti**:

- redditi di lavoro dipendente VIKINGS spa (€ 7.988,50) e MINNESOTA srl (€ 8.611,17). Totale € 16.599,67;
- imposta lorda: € 3.881,91;
- giorni di durata del rapporto di lavoro: 365;
- detrazione lavoro dipendente € 1.284,98 (rapportate al reddito complessivo e 365 gg);
- detrazione per oneri € 98,13 (19% su € 516,46);
- imposta netta € 2.499,30 (ritenute effettivamente trattenute);
- Addizionale regionale (1,23% su 16.599,67) euro 204,17 (addizionale trattenuta per euro 98,26 dal precedente sostituto).

### 1° CUD VIKINGS spa

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale	Cognome o Denominazione		Nome	
		VIKINGS SPA			
	Comune	Prov.	Cap	Indirizzo	
	Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica		Codice attività	Codice sede

PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir	
	1 7.988,50		2		3 180 4	
Addizionale comunale all'Irpef						
Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef	Acconto 2012	Saldo 2012	Acconto 2013	Ritenute Irpef sospese
5 867,83	6 98,26	10	11	13	14	

ALTRI DATI	Imposta lorda 101 <b>1.837,35</b>	Detrazioni per carichi di famiglia 102	Detrazioni per famiglie numerose 103	Credito riconosciuto per famiglie numerose 104	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105
	Credito per famiglie numerose recuperato 106	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107 <b>907,39</b>	Detrazioni per oneri 108 <b>98,13</b>	Detrazioni per canoni di locazione 109	Credito riconosciuto per canoni di locazione 110
	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111	Credito per canoni di locazione recuperato 112	Totale detrazioni 113 <b>1.005,52</b>	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114	Detrazione fruita comparto sicurezza 118

Previdenza complementare per familiari a carico 127	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 130 <b>516,46</b>	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 131	Assicurazioni sanitarie 133
--	--	--	---	--------------------------------

### Annotazioni obbligatorie

**AI** reddito di lavoro dipendente, rapporto a tempo indeterminato, importo € 7.988,50.

Data inizio rapporto 1/01/2012 – data fine rapporto 29/06/2012;

**AL** cessazione rapporto di lavoro: le addizionali regionali sono state interamente trattenute;

**AT** codice onere 20, erogazioni liberali alle Onlus (€ 516,46).

### 2° CUD MINNESOTA srl

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale	Cognome o Denominazione <b>MINNESOTA SRL</b>	Nome
	Comune	Prov. Cap.	Indirizzo
	Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività Codice sede

PARTE B DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1 <b>16.599,67</b>	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir 2	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir Lavoro dipendente 3 <b>365</b>	Pensione 4
	Ritenute Irpef 5 <b>2.499,30</b>	Addizionale regionale all'Irpef 6 <b>204,17</b>	Addizionale comunale all'Irpef	Ritenute Irpef sospese 14
			Acconto 2012 Saldo 2012	Acconto 2013
			10 11	13

ALTRI DATI	Imposta lorda 101 <b>3.881,91</b>	Detrazioni per carichi di famiglia 102	Detrazioni per famiglie numerose 103	Credito riconosciuto per famiglie numerose 104	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 105
	Credito per famiglie numerose recuperato 106	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 107 <b>1.284,98</b>	Detrazioni per oneri 108 <b>98,13</b>	Detrazioni per canoni di locazione 109	Credito riconosciuto per canoni di locazione 110
	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 111	Credito per canoni di locazione recuperato 112	Totale detrazioni 113 <b>1.382,61</b>	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 114	Detrazione fruita comparto sicurezza 118

Previdenza complementare per familiari a carico 127	Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 129	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 130 <b>516,46</b>	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 131	Assicurazioni sanitarie 133
--	--	--	---	--------------------------------

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 203	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 204 <b>7.988,50</b>	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 205

### Annotazioni obbligatorie

**AI** reddito di lavoro dipendente, rapporto a tempo indeterminato, importo euro 16.599,67.

**AT** codice onere 20, erogazioni liberali alle Onlus (euro 516,46).